

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Alunno con disabilità aggredisce docente

Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le lesioni riportate da una docente aggredita da un alunno con disabilità. La sentenza numero 99/2026, pubblicata il 5 febbraio scorso, ha accolto la richiesta di risarcimento presentata dall'insegnante colpita durante l'orario di lezione in assenza del docente di sostegno assegnato allo studente.

Il Giudice Onorario di Pace ha applicato gli articoli 1218 e 2087 del Codice Civile, stabilendo una **responsabilità contrattuale** dell'amministrazione per violazione degli obblighi di **vigilanza** e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come si è svolto l'episodio e cosa ha accertato il Tribunale

L'episodio risale al 2017 in un plesso di **scuola primaria** della provincia di Lecce. L'insegnante stava facendo lezione regolarmente nella sua classe quando ha sentito le urla di una collega provenire dal corridoio. La docente è uscita dall'aula per capire cosa stesse accadendo e per portare aiuto alla collega.

L'insegnante ha visto un alunno con disabilità aggredire con calci e pugni la maestra e ha cercato di fermarlo aprendo le braccia. Lo studente ha sferrato un pugno violento che ha colpito il dito mignolo della mano destra dell'insegnante, causando la rottura. Il collaboratore scolastico presente ha tentato di bloccare l'alunno senza riuscirci ed è stato colpito con sputi in volto.

L'elemento decisivo emerso durante il processo riguarda **l'assenza** del docente di sostegno assegnato all'alunno. Le testimonianze raccolte hanno dimostrato che l'insegnante specializzata aveva un turno pomeridiano dalle 11:00 alle 16:00, mentre l'aggressione è avvenuta alle 9:00 del mattino. Il collaboratore scolastico e gli assistenti amministrativi hanno confermato che non era stata prevista alcuna sostituzione per coprire l'orario mattutino.

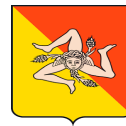
Il Tribunale ha evidenziato che lo studente era **"già noto, stante la propria condizione, per comportamenti aggressivi"** e necessitava di una presenza costante durante tutte le ore di **scuola**.

Le norme che regolano la responsabilità della scuola

Il Giudice ha fondato la sentenza sugli articoli 1218 e 2087 del Codice Civile.

Il primo articolo stabilisce la **responsabilità** di chi non adempie correttamente agli obblighi assunti. **Il secondo articolo** obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la salute fisica dei lavoratori.

La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul rapporto tra istituzione scolastica e personale docente.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



La **responsabilità** si configura come un *"contatto sociale"* che vincola l'amministrazione a garantire la sicurezza di chi lavora.

L'insegnante deve semplicemente dimostrare di aver subito un danno durante l'attività lavorativa e il collegamento diretto con le mansioni svolte. L'istituto scolastico può difendersi solo provando che l'evento è stato causato da una *"causa imprevedibile e inevitabile, non imputabile all'amministrazione stessa"*.

La Corte di Cassazione ha chiarito che questa difesa funziona solamente quando si dimostrano **"gesti inconsulti dell'allievo, imprevedibili, inevitabili anche a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico"** (ordinanza numero 9337 del 9 maggio 2016). La prevedibilità dei comportamenti violenti dello studente ha reso impossibile per il Ministero utilizzare questa giustificazione.

Il danno biologico e il risarcimento

La Consulenza Tecnica d'Ufficio ha accertato un **danno biologico** permanente del 4% dovuto al *"distacco parcellare base seconda falange quinto dito mano destra e lesione capsulolegamentosa"*.

La docente ha dovuto affrontare un'inabilità temporanea parziale per 121 giorni complessivi con percentuali decrescenti dal 75% al 10%.

Somme per danni riconosciuti

Il Tribunale ha liquidato **4.641,89 euro** per il danno biologico permanente, **2.285,40 euro** per l'invalidità temporanea e **693,00 euro** per il **danno morale** (calcolato come il 10% del danno biologico complessivo).

La somma totale ammonta a **7.620,02 euro più 1.170,00 euro** per le spese mediche sostenute, con rivalutazione e interessi dal 12 dicembre 2017 fino al pagamento effettivo.

La sentenza ha condannato il Ministero al rimborso delle spese processuali per **4.491,00 euro** e delle spese di consulenza medico-legale per **585,20 euro**.

La compagnia assicuratrice dovrà rimborsare al Ministero tutti gli importi pagati.

Il Giudice ha seguito l'orientamento della Cassazione Civile Sezione Lavoro (sentenza numero 5612 del 3 marzo 2025) che distingue nettamente il **danno morale** dal danno biologico. La decisione, dunque, sottolinea l'obbligo delle **istituzioni scolastiche di assicurare "durante tutto l'orario scolastico uno o più docenti di sostegno, a seconda delle specifiche esigenze dell'alunno loro affidato"**.